

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia - Relatore
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10072/2024 R.G.

proposto da
rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS) unitamente agli
avvocati (OMISSIS), (OMISSIS),
-ricorrenti-

contro

, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE D'APPELLO
DELL'AQUILA,

-intimati-

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO L'AQUILA, nel proc.to n. 247/2023, depositato il
21/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere GIULIA
IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di L'Aquila, con decreto n. cronol. 375/2023, pubblicato il 21/10/2023, su
conforme parere della Procura Generale presso la Corte d'Appello, ha confermato il decreto del
3/8/2023 del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, con il quale si era revocata la sospensione
della responsabilità genitoriale di e sul figlio minore , nato il) di
anni quindici, già disposta con decreto, ex art. 473 bis.15 c.p.c., n. 1420/2023, emesso dal TMM in
data 27/7/2023, ma si è confermato l'affidamento del minore al Servizio Sociale di Pescara, con
incarico di svolgere un'approfondita indagine socio-ambientale e di acquisire informazioni
aggiornate dai medici curanti circa l'attuale stato fisico del minore, la nomina, in sostituzione,
dell'avv.to , come curatore speciale del minore, "con poteri sostanziali in ambito sanitario
compresivi di consensi per trattamenti salvavita e con facoltà di ricorrere nell'interesse del

minore al Giudice tutelare", con conferma della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti del 27/10/2023 per il prosieguo del giudizio.

In particolare, i giudici della Corte territoriale, premesso che il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, disposto in precedenza il 27 luglio 2023, con decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c., era stato revocato (in sede di conferma ex art. 473 bis.15 c.p.c.) con il provvedimento del 3/8/2023, ora reclamato, hanno ritenuto il reclamo inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento interlocutorio, reso all'interno di un procedimento "che sta proseguendo" (occorrendo verificare, nel prosieguo, "l'assenza di ulteriori pericoli di vita, oltre che una situazione familiare tranquillizzante sotto il profilo affettivo, educativo e di cure"), legittimamente adottato anche con riguardo alla nomina del Curatore speciale del minore, ex art. 473 bis.8 c.p.c.) e all'affidamento al Servizio Sociale, rispondenti ad una esigenza prudenziale, nel primario interesse del minore.

Conseguentemente, è stato confermato il decreto del 3/8/24.

Peraltro, si afferma nel provvedimento reso in sede di reclamo, nella vicenda che aveva interessato il minore, erano ravvisabili "segnali, più o meno allarmanti, che inducono ad un lecito approfondimento". Il PMM, in via provvisoria ed urgente, aveva chiesto la sospensione genitoriale per i genitori . e , perché a sua volta informato dal personale medico della necessità di cure e trasfusioni per il ragazzo a seguito di grave incidente (in motorino, avvenuto il 21/7/2023), stante il rifiuto dei soggetti responsabili a provvedervi con apposito consenso a) il minore (che aveva espresso consenso all'intervento chirurgico ma non alle emotrasfusioni perché cristiano testimone di Geova, consenso negato anche dal padre) era stato sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione della milza e poi trasferito nel reparto di terapia intensiva pediatrica; b) il primario del reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Pescara, a fronte del rifiuto opposto dai genitori ad eventuali, ove occorrenti per la sua ripresa, terapie omotrasfusionali, aveva chiesto l'intervento della Polizia; c) le sue condizioni si erano andate via via stabilizzando, sicché non si era posta la necessità di effettuare le emotrasfusioni sul minore, visti i buoni risultati derivanti dall'applicazione dei protocolli sanitari alternativi (c.d. Patient Blood Management), e il minore era stato sottoposto a ecografia addominale e angiotac, da cui emergeva l'assenza di sanguinamento in corso o di organi compromessi e, da quel momento in poi, quindi, i medici non facevano più pressioni o domande sulle trasfusioni da praticare a d) a seguito di richiesta, del 24/7/2023, del PMM per l'avvio della procedura di sospensione della responsabilità genitoriale, il Tribunale per i Minorenni con decreto del 27/7/2023 aveva disposto la sospensione totale della responsabilità genitoriale, con affidamento del minore ai Servizi Sociali, provvedimento poi, in parte, revocato dal Tribunale per i Minorenni con successivo decreto del 3/8/2023, impugnato con il reclamo, con il quale si era dato atto che non sussistevano più i presupposti della sospensione dalla responsabilità genitoriale (pag.4 del provvedimento impugnato del 21/10/2023 "in quanto i medici avevano proceduto con terapie

alternative, il ragazzo era in via di miglioramento e non era più emersa l'urgenza di terapie salvavita").

Osservavano i giudici del reclamo che, se era giustificata la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale, 'il buon esito della vicenda nulla toglie alla gravità dell'evento, tant'è che, comprensibilmente, il giudice di prime cure ha continuato a reputare grave l'episodio "perché idoneo ad esporre il minore a situazioni di grave rischio per la sua incolumità fisica", rilevato "che nessuna informazione è stata acquisita agli atti circa l'effettiva situazione clinica del ragazzo a firma dei medici curanti dell'ospedale, che nessuna indagine sociale è ancora pervenuta in atti tale da rendere edotto questo Tribunale sulle generali condizioni di vita del minore e metodi educativi e di cura esercitati dai genitori", con la conseguenza che ai fini della chiusura del procedimento occorre che in atti sia documentata l'assenza di ulteriori pericoli di vita, oltre che una situazione familiare tranquillizzante sotto il profilo affettivo, educativo e di cure'.

Quanto alla mancata audizione del minore, quindicenne, poiché aveva subito un grave incidente, che lo aveva costretto ad interventi operatori (asportazione della milza) e ad una degenza in ospedale, non si comprendeva "quando il ragazzo si sarebbe dovuto ascoltare o come ciò poteva mai corrispondere ad un suo interesse" e si trattava (come dedotto dal Curatore speciale) di "un provvedimento temporaneo emesso nel corso del procedimento in un momento in cui vi era una concreta impossibilità fisica del ragazzo di prendere parte all'udienza" (pag.3 decreto qui impugnato), non potendosi, peraltro, escludere che in futuro il minore potesse anche essere ascoltato.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 23/10/2023, e propongono ricorso straordinario per cassazione, notificato il 19/4/2024, affidato a cinque motivi, nei confronti dell'avvocato in qualità di Curatore speciale del minore e del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila (che non svolgono difese).

I ricorrenti hanno depositato memoria e con la memoria hanno depositato sentenza del Tribunale per i minorenni di Potenza in un caso ritenuto simile a quello oggetto del presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 473 bis, 473-bis.15, 473-bis.21, 473-bis.22, 473-bis.24, 739 c.p.c., art. 5-bis L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 25 co. 1 n. 1 e 26 R.D. 1404/1934, artt. 3,24 e 111 cost., artt. 6 e 13 CEDU, per erronea qualificazione giuridica del decreto del TM del 3/08/23 ex art. 473-bis.21 e 473-bis.22 c.p.c. e art. 333 c.c. impugnato dinanzi la Corte d'Appello, in quanto il decreto, in seguito alla prima udienza, ha recepito il precedente provvedimento del 27/07/2023 ex art. 473-bis.15 (provvedimenti indifferibili inaudita altera parte) e disposto l'affidamento ai Servizi Sociali (una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi), conferendo poteri sostanziali al

curatore e così introducendo sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, con affidamento a soggetti diversi dai genitori, e il nuovo art. 474-bis.24 c.p.c. prevede la generale reclamabilità dinnanzi alla Corte d'Appello dei provvedimenti limitativi anche temporanei e urgenti, adottati in tutte le materie di cui all' art. 473-bis c.p.c.; b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, legge n. 219/2017, artt. 43 e 45 disp. att. c.c., degli artt. 3,25 e 111cost., degli artt. 6,8,14CEDU , in quanto l'art. 3 comma 5 della legge 219/2017 individua il giudice competente a dirimere il contrasto fra genitori e sanitari in merito alla scelta dei trattamenti sanitari necessari, unicamente nel Giudice Tutelare e, intervenendo nella materia, il Tribunale ha violato la legge, ma anche il principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost. nonché l'art. 6 e art. 8 CEDU per aver imposto limitazioni a diritti fondamentali e procedure non necessarie e invasive nella vita familiare; c) con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 3, commi 1 e 2 della legge n. 219/2017, dell'art. 315-bis c.c., dell'art. 473-bis.4 c.p.c, dell'art. 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, degli artt. 3 e 6 della convenzione di Strasburgo, dell'art. 24 della carta dei diritti fondamentali UE, dell'art. 6 della convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina, degli artt. 2,3,13,19 e 32 cost, in quanto il minore è stato escluso dal procedimento, non essendo stato previsto il suo ascolto (né motivato perché non è stato ascoltato), non è stato valutato il suo diritto di autodeterminazione e la capacità di discernimento, non è stato dato alcun rilievo alla volontà espressa dal minore ultra quindicenne in ordine alle terapie mediche cui doveva essere sottoposto in violazione alle norme interne ed internazionali che tutelano tale diritto e non vi era poi nessun conflitto fra il minore e i genitori che poteva giustificare la nomina del curatore speciale; d) con il quarto motivo, l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, ex art. 360 n. 5, c.p.c. travisamento della prova (S.U. n. 5792/2024), in quanto i riscontri fattuali in cartella clinica, nelle relazioni mediche e nella relazione specialistica medico-legale depositata escludevano che il minore si fosse mai trovato in pericolo di vita, mentre la Corte d'Appello di L'Aquila ha omesso di esaminare tali fatti decisivi e nel dichiarare la sussistenza del pericolo di vita nonostante le risultanze oggettive e i riscontri fattuali (su tutti la cartella clinica) ha portato ad un vero e proprio travisamento della prova; e) con il quinto motivo, ex art. 360 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 6,8 e 9 CEDU anche in relazione all'art. 14 CEDU rivelandosi la limitazione della responsabilità genitoriale e l'affidamento ai servizi sociali dettate dall'appartenenza religiosa, in quanto pur avendo dichiarato inammissibile il reclamo, la Corte di Appello ha giustificato i provvedimenti assunti nei confronti dei genitori con espressioni che denotano pregiudizio religioso, ponendo in essere un'indebita ingerenza nella vita familiare in violazione degli artt. 6, 8 e 9 della CEDU anche in concessione all'art. 14 della medesima Convenzione.

2. Occorre premettere che il presente procedimento, avviato nel luglio 2023, è assoggettato al rito unitario introdotto dal D.Lgs. 149/2022.

Si deve poi tener conto (considerata l'udienza del 3/12/24) del c.d. correttivo, di cui al D.Lgs. 31/10/2024 n. 164, pubblicato in G.U. 11 novembre 2024, in vigore dal 26/11/2024, le cui

curatore e così introducendo sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, con affidamento a soggetti diversi dai genitori, e il nuovo art. 474-bis.24 c.p.c. prevede la generale reclamabilità dinnanzi alla Corte d'Appello dei provvedimenti limitativi anche temporanei e urgenti, adottati in tutte le materie di cui all' art. 473-bis c.p.c.; b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, legge n. 219/2017, artt. 43 e 45 disp. att. c.c., degli artt. 3,25 e 111cost., degli artt. 6,8,14CEDU , in quanto l'art. 3 comma 5 della legge 219/2017 individua il giudice competente a dirimere il contrasto fra genitori e sanitari in merito alla scelta dei trattamenti sanitari necessari, unicamente nel Giudice Tutelare e, intervenendo nella materia, il Tribunale ha violato la legge, ma anche il principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost. nonché l'art. 6 e art. 8 CEDU per aver imposto limitazioni a diritti fondamentali e procedure non necessarie e invasive nella vita familiare; c) con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 3, commi 1 e 2 della legge n. 219/2017, dell'art. 315-bis c.c., dell'art. 473-bis.4 c.p.c, dell'art. 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, degli artt. 3 e 6 della convenzione di Strasburgo, dell'art. 24 della carta dei diritti fondamentali UE, dell'art. 6 della convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina, degli artt. 2,3,13,19 e 32 cost, in quanto il minore è stato escluso dal procedimento, non essendo stato previsto il suo ascolto (né motivato perché non è stato ascoltato), non è stato valutato il suo diritto di autodeterminazione e la capacità di discernimento, non è stato dato alcun rilievo alla volontà espressa dal minore ultra quindicenne in ordine alle terapie mediche cui doveva essere sottoposto in violazione alle norme interne ed internazionali che tutelano tale diritto e non vi era poi nessun conflitto fra il minore e i genitori che poteva giustificare la nomina del curatore speciale; d) con il quarto motivo, l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, ex art. 360 n. 5, c.p.c. travisamento della prova (S.U. n. 5792/2024), in quanto i riscontri fattuali in cartella clinica, nelle relazioni mediche e nella relazione specialistica medico-legale depositata escludevano che il minore si fosse mai trovato in pericolo di vita, mentre la Corte d'Appello di L'Aquila ha omesso di esaminare tali fatti decisivi e nel dichiarare la sussistenza del pericolo di vita nonostante le risultanze oggettive e i riscontri fattuali (su tutti la cartella clinica) ha portato ad un vero e proprio travisamento della prova; e) con il quinto motivo, ex art. 360 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 6,8 e 9 CEDU anche in relazione all'art. 14 CEDU rivelandosi la limitazione della responsabilità genitoriale e l'affidamento ai servizi sociali dettate dall'appartenenza religiosa, in quanto pur avendo dichiarato inammissibile il reclamo, la Corte di Appello ha giustificato i provvedimenti assunti nei confronti dei genitori con espressioni che denotano pregiudizio religioso, ponendo in essere un'indebita ingerenza nella vita familiare in violazione degli artt. 6, 8 e 9 della CEDU anche in concessione all'art. 14 della medesima Convenzione.

2. Occorre premettere che il presente procedimento, avviato nel luglio 2023, è assoggettato al rito unitario introdotto dal D.Lgs. 149/2022.

Si deve poi tener conto (considerata l'udienza del 3/12/24) del c.d. correttivo, di cui al D.Lgs. 31/10/2024 n. 164, pubblicato in G.U. 11 novembre 2024, in vigore dal 26/11/2024, le cui

disposizioni (art. 7 disposizioni transitorie), ove non diversamente disposto, si applicano (dal 26/11/2024) "ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Rilevano nel presente giudizio le seguenti disposizioni, nel testo vigente attualmente

- La prima parte del primo comma dell'art. 473 bis c.p.c. (Ambito di applicazione. Mutamento del rito) "Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del Tribunale ordinario, del giudice tutelare e del Tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente".

-I primi tre commi dell'art. 473 bis. 8 c.p.c. "Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento

a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.

Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4".

-L'art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili) "In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza davanti a sé per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.

L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22"

-L'art. 473 bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti) "Si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'Appello 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22;2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2, è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione".

3. In fatto, esaminati gli atti (quali prodotti dagli stessi ricorrenti), occorre precisare che

- nell'ambito del procedimento ex art. 333 c.p.c., apertosi su richiesta del PMM (di sospensione dalla responsabilità genitoriale di _____ e _____ "per il loro rifiuto di consentire a una indifferibile e necessaria pratica medica tendente a salvare la vita del figlio" minore), il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, con decreto inaudita altera parte in data 27/7/23, ex art. 473 bis.15 c.p.c., nell'urgenza di sottoporre il minore a trasfusione di sangue, avendo lo stesso riportato gravi lesioni a seguito di un incidente stradale, che asseritamente lo ponevano in pericolo di vita stante l'opposizione dichiarata ai medici dei genitori, in quanto Testimoni di Genova, e dello stesso ragazzo, dichiarava sospesa la responsabilità genitoriale del _____ e della _____, nominava un curatore speciale per il minore, il tutore provvisorio dello stesso e affidava il minore ai Servizi Sociali di Pescara, fissando l'udienza del 2/8/2023 per l'audizione del servizio Sociale, dei genitori del minore alla presenza del curatore speciale;

- all'udienza del 2/8/2023, fissata per la conferma del provvedimento urgente, l'incaricato del Servizio sociale dava atto che il minore era ancora ricoverato (essendogli stata asportata la milza), venivano sentiti i genitori, i quali riferivano che le trasfusioni di sangue non erano state poi necessarie, avendo i medici adottato terapie alternative;

- con decreto del 3/8/23, il Tribunale, in sede di conferma o revoca del provvedimento urgente, ex art. 473 bis. 15 c.p.c., stante il venir meno dell'urgenza di terapie "salvavita" contrarie alla volontà espressa dai genitori, revocava la sospensione della responsabilità genitoriale, ma,

sussistendo ancora una situazione di grave rischio per l'incolumità fisica del minore e non essendovi un quadro informativo chiaro sull'attuale situazione clinica del minore né essendo pervenuta la relazione del Servizio sociale sulla situazione familiare e sulle generali condizioni di vita del minore, confermava l'affidamento del minore al Servizio Sociale di Pescara, con l'incarico di svolgere indagine socio ambientale e di acquisire aggiornate informazioni dai medici curanti, depositando una relazione entro il 27/10/23, nominato, in sostituzione del precedente, un nuovo curatore speciale del minore, e confermava l'udienza di comparizione delle parti (nel merito) del 27/10/2023.

4. La prima censura è infondata, con assorbimento delle restanti.

Nella specie, si è proposto reclamo avverso decreto (rectius ordinanza, secondo disposto art. 473 bis.15) del 3/8/2023 (all'esito dell'audizione dei genitori, si legge), che riformava in parte i provvedimenti indifferibili ed urgenti adottati, nel luglio 2023, dal Tribunale per i minorenni a seguito dell'apertura del procedimento ex art. 333 c.c., prima dell'udienza di comparizione delle parti nel merito, fissata per il 27/10/2023.

Il testo originario dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., introdotto con il D.Lgs. n. 149/2022, istitutivo del Rito unico per la famiglia, non conteneva alcun riferimento alla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili, o ad altre possibili forme di impugnazione.

I provvedimenti indifferibili risultano fisiologicamente destinati ad essere assorbiti dai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'esito della prima udienza di comparizione.

Questa Corte, investita con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha, nella sentenza n. 11688/2024, enunciato il seguente principio di diritto "In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 cod. proc. civ. è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 cod. proc. civ., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori".

Si è dunque privilegiata la soluzione interpretativa secondo la quale, avuto riguardo al disposto del secondo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c., il reclamo avverso il provvedimento di conferma del provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c. dinanzi alla corte di appello è ammissibile unicamente nell'ipotesi in cui i provvedimenti indifferibili "sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori",

ferma la non reclamabilità del provvedimento indifferibile reso, dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, con decreto inaudita altera parte.

In conformità si è statuito in Cass., Sez.1, 27 maggio 2024 n 14773.

Il D.Lgs. 164/2024 ha, tuttavia, ora modificato il disposto dell'art. 473 bis. 15, aggiungendo, dopo il primo comma, il seguente "L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22".

Alla luce del nuovo dettato normativo, il reclamo non sarebbe nella specie ammissibile, considerato che si doveva attendere le decisioni assunte in via provvisoria in sede di prima udienza, ex art. 473 bis.22, e poi impugnarle insieme ai sensi dell'art.473 bis.24, pure riformato, c.p.c.

Ma anche se si dovesse statuire (ritenendo non operante il Correttivo del 2024) sulla base del pregresso dettato legislativo (art. 473 bis.15 c.p.c.), come interpretato dal giudice di legittimità (Cass. 11688/2024), ai fini dell'ammissibilità del reclamo, poiché con il provvedimento qui impugnato era stata comunque revocata la sospensione della responsabilità genitoriale, si deve valutare se il disposto affidamento al Servizio Sociale potesse giustificare il reclamo, ai sensi dell'art. 473 bis.24 c.c. e poi la ricorribilità in cassazione.

Orbene questa Corte (Cass. 32290/2023), di recente, ha chiarito che "Nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis della L. n. 184 del 1983 - si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale; nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina".

In tale pronuncia, si è in particolare chiarito che un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare e pertanto deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto

e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei servizi. Pertanto, si è affermato, è necessario che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori; i Servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo e deve essere necessariamente nominato, nella fase processuale che precede la sua adozione, un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.

Si sono poi richiamati gli artt. 25 e 26 del R.D.L. n. 1404 del 1934, conv. nella L. n. 835 del 1935 e succ. modif., e l'art. 5-bis della legge 184/1983 laddove si prevede che il "minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3". Entrambe le disposizioni normative - e la seconda con molta più chiarezza della prima - legano la facoltà di affidare il minore al servizio sociale alla dichiarazione di limitazione della responsabilità genitoriale. Il che, tuttavia, non esclude che si possano varare, stante il potere - dovere del giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di "affidamento ai servizi sociali", non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale. Si è rilevato che "questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale; appare più corretto utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto".

Nella specie, l'affidamento ai Servizi Sociali non è limitativo della responsabilità genitoriale, essendo stati affidati agli stessi soltanto compiti di vigilanza e monitoraggio della situazione socio familiare e personale relativa al minore.

Semmai, al Curatore speciale sono stati affidati poteri di rappresentanza sostanziale del minore nel campo sanitario "con poteri sostanziali in ambito sanitario comprensivi di consensi per trattamenti salvavita e con facoltà di ricorrere nell'interesse del minore al Giudice tutelare".

Per il nuovo art. 473-bis.8 c.p.c., la nomina del curatore speciale del minore deve essere disposta dal giudice, anche d'ufficio, nonché a pena di nullità degli atti del procedimento, allorquando, tra le varie ipotesi, sia disposto l'affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 ss., della L. n. 184 del

1983, ovvero dai fatti del procedimento emerga "una situazione di pregiudizio del minore tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale di entrambi i genitori" e "in ogni caso", quando i genitori appaiano, "per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore". L'ipotesi di cui alla lettera d) è amplissima, indipendentemente dal tipo di procedimento in cui la nomina è richiesta dal minore a propria tutela, ed indipendentemente dalla fase in cui lo stesso si trova. Non è sufficiente il solo conflitto di interessi tra genitori e minore, dipendendo la necessità della nomina del curatore speciale dall'accertamento negativo del requisito di adeguatezza dei genitori a rappresentare l'interesse dei minori in un determinato processo.

Ma il terzo comma dell'art. 473 bis.8 c.p.c. prevede espressamente tale possibilità di attribuzione "Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale".

E sul punto il legislatore non si esprime (anche nella norma di cui all'art. 80 c.p.c. richiamata dall'art. 473 bis.8 c.p.c.) sulla impugnabilità.

In ogni caso, ai fini che qui interessano, il provvedimento di attribuzione al Curatore speciale nominato di specifici e ben circostanziati poteri di rappresentanza sostanziale non può ritenersi conformativo della responsabilità genitoriale. Sono stati invero conferiti poteri di rappresentanza in ambito sanitario, con particolare riferimento ai consensi per trattamenti "salvavita" e alla facoltà di ricorrere nell'interesse del minore al Giudice tutelare.

Si ricorda che l'art. 3 della legge n. 219 del 22 dicembre 2017, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, prescrive, all'ultimo comma, che, ove il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Né in questa sede può essere posta in discussione ed esaminata, vertendosi in tema di provvedimenti indifferibili adottati in corso di causa, la stessa "apertura e mantenimento del procedimento limitativo della responsabilità genitoriale", anche sotto il profilo della competenza del Tribunale per i Minorenni o della necessità dell'ascolto del minore ai fini di escludere l'invocata nullità o della illegittimità della nomina del Curatore speciale del minore in assenza di un conflitto reale tra minore e genitori (convergenza le loro volontà) o della mancanza di un rischio per l'incolumità fisica del minore (assente sin dal momento del primo ricovero in ospedale, non essendo la emotrasfusione una cura salvavita, si lamenta in ricorso), dovendo ogni valutazione al riguardo essere ancora espressa dal Tribunale per i Minorenni, nel merito.

5. Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2025.